

La Corte di giustizia UE ha ritenuto non compatibile con l'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali UE e l'art. 6, par. 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, la normativa italiana nella parte in cui fissa a cinquanta anni il limite di età per poter partecipare al concorso per l'accesso alla professione di notaio.

**Corte di giustizia UE, sezione II, sentenza 3 giugno 2021, C-914/19, Ministero della giustizia**

**Notaio – Accesso alla professione – Limite di età imposto dalla normativa interna – Incompatibilità con il diritto UE**

*L'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che fissa a 50 anni il limite di età per poter partecipare al concorso per l'accesso alla professione di notaio, in quanto tale normativa non appare perseguire gli obiettivi di garantire la stabilità dell'esercizio di tale professione per un lasso temporale significativo prima del pensionamento, di proteggere il buon funzionamento delle prerogative notarili e di agevolare il ricambio generazionale e il ringiovanimento del notariato e, in ogni caso, eccede quanto necessario per raggiungere tali obiettivi, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare (1).*

(1) I. – Con la sentenza in rassegna, la Corte di giustizia UE, decidendo la questione sollevata da Cons. Stato, sez. IV, ordinanza 28 novembre 2019, n. 8154 (oggetto della News US, n. 130 del 10 dicembre 2019, sulla quale si veda *infra* § k), ha ritenuto non compatibile con il diritto europeo la normativa nazionale nella parte in cui fissa a cinquanta anni il limite di età per poter partecipare al concorso per l'accesso alla professione di notaio.

II. – La Corte, dopo aver descritto la normativa applicabile e analizzato le argomentazioni delle parti, ha osservato quanto segue:

- a) con la questione oggetto del rinvio pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, di verificare se l'art. 21 della Carta e l'art. 6, par. 1, della direttiva 2000/78/CE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che fissa a cinquanta anni il limite di età per poter partecipare al concorso per accedere alla professione notarile;

- b) il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sull'età è stato recepito nell'art. 21 della Carta ed è stato concretizzato dalla direttiva 2000/78/CE in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
  - b1) pertanto, occorre verificare, in primo luogo, se la normativa nazionale rientri nell'ambito di applicazione della direttiva 2000/78/CE e contenga una disparità di trattamento fondata sull'età;
  - b2) in caso positivo, occorre verificare se tale disparità di trattamento possa essere giustificata alla luce dell'art. 6, par. 1, di tale direttiva;
- c) la normativa nazionale rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2000/78/CE e tale conclusione si evince:
  - c1) dal titolo, dal preambolo, dal contenuto e dalle finalità della direttiva, la quale è diretta a stabilire un quadro generale per garantire a chiunque la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, assicurando una protezione efficace contro le discriminazioni basate su uno dei motivi indicati nel suo art. 1, tra i quali figura l'età;
  - c2) dall'art. 3, par. 1, lett. a), in base al quale essa si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene in particolare alle condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale;
  - c3) nel momento in cui si prevede che i candidati di età inferiore a cinquanta anni alla data del bando non possano partecipare al concorso per l'accesso alla professione di notaio, l'art. 1, l. 6 agosto 1926, n. 1365, incide sulle condizioni di assunzione in tale ambito lavorativo, stabilendo norme relative alle condizioni di assunzione ai sensi dell'art. 3, par. 1, lett. a), della direttiva 2000/78/CE;
- d) con riferimento alla questione se la normativa in esame instauri una disparità di trattamento fondata sull'età:
  - d1) per principio della parità di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all'art. 1, della direttiva 2000/78/CE e, ai sensi dell'art. 2, par. 2, lett. a), sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all'art. 1 della direttiva, una persona è trattata meno favorevolmente di un'altra che si trova in una situazione analoga;
  - d2) nel caso di specie, l'applicazione del citato art. 1 l. n. 1365 del 1926 ha come conseguenza che, per il solo fatto di aver raggiunto i cinquanta anni di età, alcune persone sono trattate meno favorevolmente di altre che si trovano in

situazioni analoghe, determinandosi una disparità di trattamento fondata sull'età;

- e) con riferimento alla verifica in ordine alla sussistenza di giustificazioni idonee a legittimare tale discriminazione;
  - e1) l'art. 6, par. 1, della direttiva in esame prevede che una disparità di trattamento in ragione dell'età non costituisce discriminazione laddove sia oggettivamente e ragionevolmente giustificata, nell'ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, segnatamente da giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari;
  - e2) l'art. 6, par. 1, secondo comma lett. a) e c), della medesima direttiva precisa che tali disparità di trattamento possono comprendere, da un lato, la definizione di condizioni speciali di accesso all'occupazione per i giovani, al fine di favorirne l'inserimento professionale o, dall'altro, la fissazione di un'età massima per l'assunzione basata sulla formazione richiesta per il lavoro in questione o la necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento;
  - e3) gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità nella scelta di perseguire uno scopo determinato, tra l'altro, in materia di politica sociale e di occupazione e nella definizione delle misure atte a realizzarlo, tuttavia *“tale margine discrezionale non può avere l'effetto di svuotare di contenuto l'attuazione del principio di non discriminazione in ragione dell'età”*;
  - e4) nel caso di specie, la l. n. 1365 del 1926 non precisa l'obiettivo da essa perseguito con la fissazione del limite di età in esame. Tuttavia, la mancanza di precisione della normativa interna, riguardo allo scopo perseguito, non esclude automaticamente la possibilità che la previsione sia giustificata ai sensi dell'art. 6 della direttiva in esame. In mancanza di tale precisazione occorre che altri elementi, attinenti al contesto generale della misura interessata, consentano di individuare l'obiettivo sotteso a quest'ultima ai fini dell'esercizio di un controllo giurisdizionale quanto alla sua legittimità e al carattere appropriato e necessario dei mezzi adottati per realizzare tale obiettivo;
- f) con riferimento all'obiettivo di garantire la stabilità dell'esercizio della professione di notaio per un lasso di tempo significativo prima del pensionamento in modo da salvaguardare la sostenibilità del regime previdenziale:
  - f1) l'art. 6, par. 1, lett. c), consente la fissazione di un'età massima per l'assunzione, basata sulla necessità dello svolgimento dell'attività per un ragionevole periodo prima del pensionamento;

- f2) quanto alla preservazione del regime previdenziale dei notai, dalla normativa nazionale applicabile si ricava che il diritto al versamento di una pensione per i notai che cessino la loro attività all'età massima consentita per esercitare tale professione – ossia settantacinque anni – è subordinato all'aver esercitato tale professione per venti anni;
- f3) il diritto alla pensione di cui godono i notai non sembra essere in relazione con il limite di età fissato per l'ammissione al concorso, ma sembra collegato a una durata minima di esercizio della professione;
- f4) le condizioni imposte per preservare la sostenibilità del regime di previdenza sociale dei notai risultano quindi indipendenti da tale limite di età, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare;
- g) con riferimento alla necessità di proteggere il buon funzionamento delle prerogative notarili, connotate da un elevato livello di professionalità:
  - g1) l'art. 6, par. 1, lett. c), della direttiva 2000/78/CE consente la fissazione di un'età massima per l'assunzione, basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione;
  - g2) tuttavia, conformemente alla normativa nazionale, il candidato al concorso notarile deve essere laureato in giurisprudenza e avere effettuato una pratica notarile di diciotto mesi, la quale serve come strumento ordinario di iniziazione al compito di notaio, in quanto tutti i candidati che abbiano superato il concorso notarile sono considerati atti a esercitare la professione di notaio dopo aver espletato un periodo di tirocinio obbligatorio di centoventi giorni;
  - g3) ne consegue che il limite di età in esame non appare riguardare il citato obiettivo;
- h) con riferimento all'obiettivo consistente nell'agevolare il ricambio generazionale e il ringiovanimento del notariato:
  - h1) la legittimità di tale obiettivo di interesse generale rientrante nella politica dell'occupazione non può essere ragionevolmente messa in dubbio, dal momento che esso compare tra gli obiettivi espressamente enunciati dalla direttiva in esame, in conformità all'art. 3, par. 3, comma 1, TUE, in base al quale la promozione di un livello di occupazione elevato costituisce una delle finalità perseguite dall'Unione;
  - h2) la promozione delle assunzioni costituisce una finalità legittima di politica sociale dell'occupazione degli Stati membri, in particolare quando si tratta di favorire l'accesso dei giovani all'esercizio di una professione;
  - h3) nel caso di specie, ai sensi dell'art. 7 l. n. 1365 del 1926, un notaio può esercitare la sua attività fino a settantacinque anni e non sono stati

evidenziati elementi diretti a dimostrare che le diverse fasce di età potrebbero entrare in concorrenza tra loro sul mercato del lavoro specifico delle attività notarili;

- i) nel caso di specie *“si deve constatare che, sebbene gli obiettivi di garantire la stabilità dell’esercizio della professione di notaio per un lasso temporale significativo prima del pensionamento, di proteggere il buon funzionamento delle prerogative notarili e di agevolare il ricambio generazionale e il ringiovanimento del notariato, ai quali fa riferimento il governo italiano, possano essere considerati obiettivi legittimi ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, la disposizione nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non appare perseguire tali obiettivi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”*;
- j) in ogni caso, nell’ipotesi in cui il giudice interno dovesse ritenere che detta disposizione persegua tali obiettivi, occorre che i mezzi impiegati per il conseguimento di dette finalità siano appropriati e necessari;
  - j1) il giudice di rinvio deve, quindi, verificare se la normativa interna consenta di conseguire tali obiettivi senza ledere gli interessi legittimi degli aspiranti alla professione di notaio di età pari o superiore a 50 anni, i quali, per effetto di tale norma, sono privati della possibilità di esercitare tale professione;
  - j2) spetta alle autorità competenti degli Stati membri trovare un giusto equilibrio tra i diversi interessi in gioco;
  - j3) il divieto di discriminazione in ragione dell’età deve essere letto alla luce del diritto di lavorare. *“Ne consegue che deve essere accordata particolare attenzione alla partecipazione dei lavoratori anziani alla vita professionale e, al tempo stesso, alla vita economica, culturale e sociale. Il mantenimento di tali persone nella vita attiva favorisce segnatamente la diversità nell’occupazione. Tuttavia, l’interesse rappresentato dal mantenimento in attività di tali persone dev’essere tenuto in considerazione rispettando altri interessi eventualmente contrastanti”*;
  - j4) è sufficiente ricordare che il diritto al versamento della pensione di vecchiaia dei notai che cessano l’esercizio delle loro funzioni al raggiungimento dei settantacinque anni, età massima consentita per l’esercizio di tale professione, è subordinato all’averla esercitata per almeno venti anni;
  - j5) pertanto, l’art. 1 l. n. 1365 del 1926, fissando a cinquanta anni il limite di età per l’accesso alla professione di notaio senza tener conto di tale durata minima di attività per poter aspirare al versamento della pensione di vecchiaia allorché il notaio ha raggiunto detto limite di età, appare andare oltre quanto è necessario al fine di garantire la stabilità dell’esercizio della

- professione di notaio per un periodo significativo, onde preservare la sostenibilità del regime previdenziale;
- j6) incombe, inoltre, al giudice del rinvio verificare se nella fattispecie il legislatore nazionale, nell'esercizio dell'ampio margine discrezionale di cui dispone in materia di politica sociale e dell'occupazione, abbia trovato un giusto equilibrio tra l'obiettivo di agevolare il ricambio generazionale e il ringiovanimento del notariato e la necessità di salvaguardare la partecipazione dei lavoratori più anziani alla vita professionale, essendo tali lavoratori maggiormente vulnerabili a causa di tale caratteristica;
- j7) l'introduzione di un limite di cinquanta anni di età ha la conseguenza di aumentare la disponibilità di posti che potranno essere occupati da giovani candidati ed è quindi idonea a costituire un mezzo appropriato per realizzare l'obiettivo di agevolare il ricambio generazionale e il ringiovanimento del notariato, purché siffatta misura non ecceda quanto necessario per raggiungere tale obiettivo e non leda in modo eccessivo gli interessi delle persone interessate. *“Incombe al giudice nazionale, in tale contesto, non solo tener conto dell'idoneità di tali persone ad esercitare detta professione, ma prendere altresì in considerazione il danno che tale misura può causare alle persone interessate”*;
- j8) nel caso di specie: da un lato, non è stato affermato che l'introduzione di un limite di cinquanta anni di età per l'ammissione a tale concorso sia giustificata dall'idoneità di tali candidati a esercitare tale professione; dall'altro lato, nell'ambito del concorso notarile che viene in rilievo nel procedimento principale, un numero non trascurabile di posti non è stato assegnato e, pertanto, giovani candidati non hanno avuto accesso alla professione di notaio, mentre aspiranti che avevano raggiunto l'età di cinquanta anni sono stati privati della possibilità di far valere le loro competenze mediante la partecipazione a detto concorso, cosicché l'art. 1 l. n. 1365 del 1926, nel fissare tale limite di età, appare andare oltre quanto necessario per agevolare il ricambio generazionale e il ringiovanimento del notariato.

III. – Per completezza si osserva quanto segue:

- k) con la citata ordinanza di rinvio pregiudiziale Cons. Stato, sez. IV, 28 novembre 2019, n. 8154 (oggetto della citata News US, n. 130 del 10 dicembre 2019), il collegio ha sollevato la seguente questione pregiudiziale *“Una volta che la Corte di giustizia abbia accertato che la disciplina di accesso all'esercizio della funzione notarile in uno Stato membro debba essere oggetto di armonizzazione tra il diritto nazionale di quello Stato ed*

*il diritto europeo, deve essere rimessa alla medesima Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale: se l'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'art. 10 TFUE e l'art. 6 della Direttiva del Consiglio 2000/78/CE del 27 novembre 2000, nella parte in cui vietano discriminazioni in base all'età nell'accesso all'occupazione, ostino a che uno Stato membro possa imporre un limite di età all'accesso alla professione di notaio".* Alla citata News US si rinvia, oltre che per l'esame delle argomentazioni del collegio: ai §§ e), f) e g), sull'ampia discrezionalità del legislatore nel determinare il requisito dell'età per l'accesso ai pubblici impieghi e sui limiti previsti dalla normativa interna per alcuni concorsi; al § h), sull'orientamento euro-unitario in base al quale l'età non può costituire elemento di discriminazione; al § i), sulle questioni inerenti all'età nei pubblici concorsi, ai criteri di computo, agli aumenti dei limiti massimi ed al correlato diritto euro-unitario; al § j), sui criteri di computo dell'età ai fini della partecipazione ai reclutamenti; al § k), sulla possibilità di configurare quella dei notai come attività di imprese e i consigli notarili come imprese; ai § l), in generale sul rapporto tra ordini professionali e l'esercizio di attività di impresa;

- l) sui limiti entro i quali le amministrazioni pubbliche possono assegnare incarichi di studio e di consulenza a persone già collocate in quiescenza, si veda Corte di giustizia UE, sez. VIII, 2 aprile 2020, C-670/18, C.O. contro Comune di Gesturi (in *Foro it.*, 2020, IV, 233; nonché oggetto della News US, n. 46 del 14 aprile 2020), secondo cui *"La direttiva n. 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, e in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 1, della stessa, dev'essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che vieta alle amministrazioni pubbliche di assegnare incarichi di studio e consulenza a persone collocate in quiescenza purché, da un lato, detta normativa persegua uno scopo legittimo di politica dell'occupazione e del mercato del lavoro e, dall'altro, i mezzi impiegati per conseguire tale obiettivo siano idonei e necessari. Spetta al giudice del rinvio verificare se ciò avvenga effettivamente nella fattispecie di cui al procedimento principale"*. Alla citata News US si rinvia, oltre che per l'approfondimento del percorso argomentativo della Corte di seguito riassunto: al § h), sul tema della discriminazione indiretta in base all'età nella giurisprudenza europea; al § i), sul tema delle disparità di trattamento rilevanti ai sensi della direttiva n. 2000/78/CE (recepita in Italia, con il d.lgs. n. 216 del 2013) nella giurisprudenza amministrativa; al § j), per i precedenti della giurisprudenza di legittimità sul medesimo tema; al § k), sulle questioni inerenti l'età nei pubblici concorsi, i criteri di computo, gli aumenti dei limiti massimi e il correlato diritto

euro-unitario. Il percorso argomentativo della Corte di Lussemburgo può essere sintetizzato come segue:

- 11) la direttiva n. 2000/78/CE mira a stabilire un quadro generale per garantire a chiunque la parità di trattamento *“in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”*, assicurando una protezione efficace contro le discriminazioni basate su uno dei motivi indicati nel suo art. 1, tra i quali compare l'età;
- 12) l'art. 3, par. 1, lett. a) e c), precisa che la direttiva si applica, nei limiti dei poteri conferiti all'Unione, *“a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico”*, per quanto attiene, da un lato, *“alle condizioni di accesso all'occupazione [...] compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione”*, e, dall'altro, *“all'occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione”*;
- 13) la denunciata normativa nazionale istituisce una differenza di trattamento indirettamente basata sull'età, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 e dell'art. 2, par. 2, lett. b), della direttiva n. 2000/78/CE;
- 14) nel caso di specie, l'art. 5, comma 9, del d.l. n. 95 del 2012, pur non facendo direttamente riferimento ad una determinata età (applicandosi il divieto *ivi* disposto a qualunque persona collocata in quiescenza, *“laddove l'età alla quale queste ultime abbiano potuto godere di un trattamento di quiescenza non è la stessa per tutte queste persone”*), contiene un indiretto riferimento ad un criterio collegato all'età *“dal momento che il beneficio di un trattamento di quiescenza è subordinato al compimento di un certo numero di anni di lavoro e alla condizione di aver raggiunto una determinata età”*;
- 15) di conseguenza, il divieto di partecipare ad avvisi di manifestazione di interesse per l'assegnazione, da parte delle amministrazioni pubbliche, di incarichi di studio e consulenza *“devo'essere considerata come tale da imporre a detti soggetti un trattamento meno favorevole di quello riservato a tutte le persone che esercitino ancora un'attività professionale”*, comportando, per l'effetto, *“una discriminazione indiretta basata sull'età dell'interessato”*;
- 16) appurato, pertanto, che il divieto *de quo* comporta una disparità di trattamento indirettamente basata sull'età, la Corte passa a verificare la sussistenza di eventuali giustificazioni ai sensi dell'art. 6 della direttiva n. 2000/78/CE;
- 17) in conclusione, secondo la Corte, per la soluzione della questione prospettata: deve essere preso in considerazione il livello del trattamento di quiescenza di cui possono beneficiare gli interessati, *“posto che la normativa nazionale in questione nel procedimento principale consente a detti soggetti di ricoprire incarichi dirigenziali o direttivi a tempo determinato e a titolo gratuito,*

*conformemente alle considerazioni di bilancio invocate dal governo italiano parallelamente allo scopo di politica dell'occupazione basato su un ringiovanimento del personale in attività"; spetta al giudice nazionale verificare se il divieto imposto alle persone collocate in quiescenza sia idoneo a garantire la realizzazione dell'obiettivo invocato, e soddisfi effettivamente l'intento di conseguirlo in modo coerente e sistematico; in tale contesto, il giudice nazionale ha il compito, segnatamente, "di verificare se la facoltà di assegnare incarichi dirigenziali e direttivi occupati a titolo gratuito non costituisca, in realtà, uno scopo di politica di bilancio perseguito dalla normativa in questione nel procedimento principale, che si ponga in contraddizione con lo scopo di politica dell'occupazione basato sul ringiovanimento del personale in attività";*

- m) con riferimento alla questione della compatibilità con l'ordinamento UE della normativa nazionale che prevede il limite di trenta anni per l'accesso ai posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, si veda Cons. Stato, sez. IV, ordinanza 23 aprile 2021, n. 3272 (oggetto della News US, n. 45 del 10 maggio 2021), che ha rimesso alla Corte di giustizia UE, la questione pregiudiziale "se la direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, l'art. 3 del TUE, l'art. 10, TFUE e l'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali UE vadano interpretati nel senso di ostare alla normativa nazionale contenuta nel d.lgs. n. 334/00 e ss. mm. e ii. e nelle fonti di rango secondario adottate dal Ministero dell'interno, la quale prevede un limite di età pari a trent'anni nella partecipazione ad una selezione per posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato". Alla citata News US si rinvia, oltre che per l'esame delle argomentazioni sviluppate dal collegio: ai §§ i), j) e k), ancora sull'ampia discrezionalità del legislatore nel determinare il requisito dell'età per l'accesso ai pubblici impieghi e sui limiti previsti dalla normativa interna per alcuni concorsi; al § l), sull'orientamento euro-unitario in base al quale l'età non può costituire elemento di discriminazione; al § m), sulle questioni inerenti all'età nei pubblici concorsi, ai criteri di computo, agli aumenti dei limiti massimi ed al correlato diritto euro-unitario; al § n), sui criteri di computo dell'età ai fini della partecipazione ai reclutamenti; al § o), sul tema della discriminazione legata all'età; al § p), sull'ammissibilità del limite d'età contenuto nei regolamenti delle Aziende di servizi alle persone degli enti locali in ragione della natura delle funzioni svolte dal personale; al § q), sul limite d'età per l'esercizio di attività lavorativa dei piloti aerei; al § r), sulla differenza di trattamento degli assistenti di volo basato sull'età; al § s), sui limiti d'età dei candidati agli impieghi in relazione alle funzioni svolte; al § t), sulla discrezionalità del legislatore nel determinare i requisiti d'età per l'accesso ai pubblici impieghi; al § u), con riferimento ai limiti d'età per l'accesso nelle forze armate; al § v), sulla decorrenza dei limiti d'età

- previsti dal bando; al § w), sui rapporti fra sindacato di costituzionalità, pregiudiziale costituzionale e pregiudiziale europea di interpretazione; al § x), per riferimenti dottrinali sui temi della discriminazione legata all'età e sull'esigenza di salvaguardare, in sede di reclutamento del personale militare, la massima efficienza dello strumento militare anche avuto riguardo al parametro dell'età;
- n) sul concorso notarile si vedano di recente: Cons. Stato, sez. IV, 7 giugno 2021, n. 4333; Cons. Stato, sez. IV, 19 aprile 2021, n. 3155, con specifico riferimento ai rapporti fra ordinamento notarile italiano e diritto dell'Unione europea, in cui il collegio ha sospeso – mediante lo strumento della sospensione impropria – parte del giudizio in attesa della pronuncia della Corte di giustizia in commento; Cons. Stato, sez. IV, 4 marzo 2021, n. 1846;
- o) sul divieto di qualsiasi discriminazione fondata sull'età, si vedano anche:
- o1) Corte di giustizia UE, 7 febbraio 2019, C-49/18, *Escribano Vindel*, secondo cui: *“L'art. 19, par. 1, 2° comma, Tue deve essere interpretato nel senso che il principio dell'indipendenza dei giudici non osta all'applicazione al ricorrente nel procedimento principale di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, nell'ambito di misure generali di riduzione salariale associate ad esigenze di eliminazione di un disavanzo eccessivo di bilancio, abbia fissato, senza riguardo alla natura delle funzioni esercitate, all'anzianità o all'importanza degli incarichi svolti, percentuali di riduzione salariale differenti per le retribuzioni di base e le retribuzioni integrative dei membri della magistratura giudicante, il che, secondo il giudice del rinvio, ha comportato riduzioni salariali maggiori in percentuale per gli appartenenti a due gruppi retributivi delle categorie inferiori di tale magistratura rispetto ai membri rientranti in un gruppo retributivo di una categoria superiore della magistratura medesima, sebbene i primi ricevano una retribuzione inferiore rispetto ai secondi, purché il livello di retribuzione che, in applicazione della riduzione salariale oggetto del procedimento principale, il ricorrente nel procedimento principale percepisce sia adeguato all'importanza delle funzioni che egli esercita e garantisca, pertanto, la sua indipendenza di giudizio, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare”*; *“L'art. 21 carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché l'art. 2, par. 1 e par. 2, lett. b), direttiva 2000/78/Ce del consiglio, 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, essi non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, nell'ambito di misure generali di riduzione salariale associate ad esigenze di eliminazione di un disavanzo eccessivo di bilancio, abbia fissato percentuali di riduzione salariale differenti per le*

*retribuzioni di base e le retribuzioni integrative dei membri della magistratura giudicante, il che, secondo il giudice del rinvio, ha comportato riduzioni salariali maggiori in percentuale per gli appartenenti a due gruppi retributivi delle categorie inferiori di tale magistratura rispetto ai membri rientranti in un gruppo retributivo di una categoria superiore della magistratura medesima, sebbene i primi ricevano una retribuzione inferiore, siano generalmente più giovani e abbiano di norma una minore anzianità rispetto ai secondi”;*

- o2) Corte di giustizia, sez. II 13 novembre 2014, C-416/2013, *Perez* (in *Giornale dir. amm.*, 2015, 233, con nota di GAGLIARDI; *Riv. it. dir. lav.*, 2015, II, 581, con nota di PAPA; *Riv. dir. sicurezza sociale*, 2015, 619, con nota di TRICOMI), secondo cui “*Gli art. 2, par. 2, 4, par. 1, e 6, par. 1, lett. c), della direttiva 2000/78/Ce del consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, che fissa a trent’anni l’età massima per l’assunzione degli agenti della polizia locale”;*
- o3) Corte di giustizia UE, 12 gennaio 2010, C-229/08, *Wolf* (in *Foro amm.-Cons. Stato*, 2010, 1; *Riv. critica dir. lav.*, 2009, 930, con nota di BORELLI; *Dir. pubbl. comparato ed europeo*, 2010, 387, con nota di COLAPINTO; *Dir. relazioni ind.*, 2010, 876, con nota di MONACO; *Riv. giur. lav.*, 2010, II, 660, con nota di SCHIAVETTI; *Riv. it. dir. lav.*, 2010, II, 957, n. CALAFA`); *Raccolta*, 2010, I, 1), secondo cui “*L’art. 4, n. 1, direttiva 2000/78/Ce, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale che fissa a trent’anni l’età massima di assunzione nel servizio tecnico di medio livello dei vigili del fuoco; l’assunzione di personale in età troppo avanzata comporterebbe infatti che un numero eccessivo di funzionari non potrebbe essere assegnato ai compiti più impegnativi dal punto di vista fisico; non sarebbe, d’altra parte, possibile assegnare i neoassunti a detti compiti per una durata sufficientemente lunga; pertanto, la normativa nazionale, che fissa a trent’anni l’età massima per l’assunzione nel servizio tecnico di medio livello dei vigili del fuoco, può essere ritenuta idonea a garantire il carattere operativo e il buon funzionamento del servizio dei vigili del fuoco professionali e non eccedente quando è necessario per il raggiungimento di tale fine”;*
- p) sulle giustificazioni ai sensi dell’art. 6 della direttiva 2000/78/CE (il quale fa salvi gli “*obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale*”, ivi compresa “*la definizione di condizioni speciali di accesso all’occupazione per i giovani*

o la fissazione di un'età massima per l'assunzione", sempre purché "i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari"):

- p1) nel senso che l'indicazione contemporanea di diversi obiettivi, collegati gli uni agli altri oppure classificati per ordine di importanza, non costituisca ostacolo all'esistenza di una finalità legittima, Corte di giustizia UE, 21 luglio 2011, C-159 e 160/10, *Fuchs e Köhler* (in *Giurisdiz. amm.*, 2011, III, 726);
- p2) nel senso che la promozione dell'assunzione costituisca "incontestabilmente una finalità legittima di politica sociale o dell'occupazione degli Stati membri, segnatamente quando si tratta di migliorare le opportunità di inserimento nella vita attiva di determinate categorie di lavoratori, e in particolare di favorire l'accesso dei giovani all'esercizio di una professione", Corte di giustizia UE, 19 luglio 2017, C-143/16, *Abercrombie & Fitch Italia*, (in *Labor*, 2017, 551, con nota di ORTIS; *Dir. relazioni ind.*, 2017, 1241, con nota di INVERSI; *Riv. giur. lav.*, 2017, II, 545, con nota di BONARDI; *Arg. dir. lav.*, 2017, 1486, con nota di NUNIN; *Riv. it. dir. lav.*, 2017, II, 878, con nota di MARINELLI);
- p3) sul criterio della proporzionalità, Corte di giustizia UE, 6 novembre 2012, C-286/12 (in *Foro amm.-Cons. Stato*, 2012, 2700; *Riv. giur. lav.*, 2013, II, 301, GUADAGNO), secondo cui "L'Ungheria avendo adottato un regime nazionale che impone la cessazione dell'attività professionale di giudici, procuratori e notai che abbiano compiuto sessantadue anni di età, il quale comporta una disparità di trattamento in ragione dell'età non proporzionata rispetto alle finalità perseguite, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli art. 2 e 6, par. 1, direttiva 2000/78/Ce, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro".